

FOGLIO INFORMATIVO FIDEIUSSIONE OMNIBUS PRO QUOTA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano
Telefono: 800 585 600 **Email:** gsinfo@volksbank.it **PEC** segreteria@pec.volksbank.it
Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it
Codice Banca ABI: 5856-0
Codice BIC: BPAAIT 2B
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5856
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214
Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma
Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS PRO QUOTA

Con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) i fideiussori garantiscono la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura (quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone). Questa garanzia è di natura personale, per cui i fideiussori rispondono con tutto il loro patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

I principali rischi sono costituiti dall'obbligo di pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo, dalla possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Si precisa che la fideiussione prestata non è soggetta a spese fino al momento in cui viene escussa. Se la Banca chiede il pagamento della fideiussione il fideiussore è obbligato a pagare le spese sostenute dalla Banca per la registrazione del contratto di fideiussione e dovrà pagare tutto quanto dovuto dal debitore principale.

Documento	Obbligatorio / facoltativo	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Documento di sintesi periodico	obbligatorio	annuale	invio cartaceo	0,00 euro
Sollecito	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	10,00 euro

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso di apertura di credito a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.

La dichiarazione di recesso è operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto di apertura di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di apertura di credito esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che avesse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.

Nel caso di apertura di credito o di altro finanziamento a tempo determinato, il fideiussore non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento del rapporto garantito.

La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali sospensioni, rinnovi o proroghe, totali o parziali, del rapporto qui garantito, a condizione che la Banca comunichi al fideiussore, successivamente e per iscritto l'avvenuto rinnovo o l'avvenuta sospensione e/o proroga.

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti, senza che il fideiussore possa eccepire alcunché in merito.

Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca. Ai sensi dell'art. 1239 co 2. c.c. ognuno consente espressamente alla liberazione da parte della banca di uno o più fideiussori rimanendo gli altri obbligati per l'intero.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il debitore principale o il fideiussore ha restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto la fideiussione viene estinta entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati alla banca presso l'ufficio reclami della Banca Popolare dell'Alto Adige in via del Macello 55 - 39100 Bolzano, e-mail ufficio-reclami@volksbank.it, che deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Qualsiasi altro Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia abilitato ad esperire mediazioni finalizzate alla conciliazione delle controversie fra banca e cliente come previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.



LEGENDA

Debitore garantito o debitore principale	Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della banca.
Garante o fideiussore	Persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
Importo massimo garantito	La somma complessiva (capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare su richiesta della banca.
Regresso	L'azione legale per mezzo della quale il fideiussore può agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto sulla base della fideiussione rilasciata alla banca.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.